

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1875

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e Ministro del tesoro**

(DINI)

e dal Ministro di grazia e giustizia

(MANCUSO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1995

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 1995,
n. 238, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla
disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353,
relativa al medesimo processo

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Dopo le modifiche e i differimenti operati dalla legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e poi dalle leggi 4 dicembre 1992, n. 477, e 6 dicembre 1994, n. 673, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571 (ultimo di una serie di sei decreti-legge reiterati perchè non convertiti nei termini costituzionali), la legge 26 novembre 1990, n. 353, recante «Provvedimenti urgenti per il processo civile», è definitivamente entrata in vigore alla data del 30 aprile 1995. Con il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 121, non convertito nei termini, è stata modificata la disciplina transitoria della legge n. 353 del 1990, determinando l'applicazione del «vecchio» rito nei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995: ciò al fine di favorire un più morbido «impatto» delle nuove norme processuali con riferimento ai processi in corso.

Il presente provvedimento costituisce reiterazione del decreto-legge n. 121 del 1995, con talune modifiche suggerite sia dal corso parlamentare del primo, sia dalle considerazioni formulate dall'avvocatura.

Sotto il primo profilo - rilevante anche per la prassi che, in caso di reiterazione, suggerisce di tener conto degli orientamenti manifestati dalle Aule parlamentari nella fase di conversione - occorre notare che il Senato, su proposta della Commissione giustizia, nella seduta del 15 giugno 1995 - replicando un'analoga risoluzione approvata dalla Camera dei deputati - ha approvato un ordine del giorno (9.1627.1) con il quale si «invita il Governo, in occasione della prevedibile reiterazione del decreto in questione, a tenere presenti i seguenti punti su cui si è registrata un'ampia convergenza all'interno della Commissione giustizia del Senato:

a) razionalizzazione del regime delle preclusioni e decadenze introdotto dalla

legge n. 353 del 1990, al fine di contemperare tale regime con le esigenze di una compiuta difesa delle parti;

b) elevazione della competenza per valore del pretore;

c) disciplina della nomina di magistrati onorari, da scegliere con criteri rigorosi tra avvocati di provata esperienza e probità, in numero adeguato alle esigenze degli uffici giudiziari, con la previsione di adeguate indennità e tassative regole di incompatibilità con l'esercizio della professione forense. Ciò soprattutto al fine di favorire una sollecita definizione del rilevantissimo numero di cause arretrate».

Tale risoluzione è condivisa dal Governo; tuttavia la parte di cui alla lettera c) presuppone un'analisi di fattibilità e adeguamenti organizzativi con relativa copertura di spesa, che richiedono tempi incompatibili con la decretazione d'urgenza. Viceversa gli altri punti possono trovare ingresso nel decreto, nonostante si tratti di una disciplina delicata perchè incidente su processi già in corso.

Per quanto riguarda la competenza, l'articolo 1 del decreto sottrae al giudice di pace la cognizione delle opposizioni all'ordinanza-ingiunzione applicativa di sanzioni amministrative (già terzo comma dell'articolo 7 del codice di procedura civile) e delle opposizioni alle sanzioni amministrative irrogate in base all'articolo 75 del testo unico sulle tossicodipendenze (n. 4) del quarto comma dello stesso articolo 7). L'articolo 2, d'altra parte, eleva a lire cinquanta milioni la competenza generale per valore del pretore.

I due interventi sulla competenza trovano giustificazione, il primo, sul riflesso che la competenza del giudice ordinario sull'atto amministrativo è eccezionale, e che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione presuppone la conoscenza di ampi settori della le-

gislazione speciale; il secondo, sul rilievo che con la riforma di cui alla legge n. 353 del 1990 è il pretore a risultare il giudice di primo grado meno gravato, giacchè le statistiche giudiziarie dimostrano che l'arretrato più rilevante e consolidato è quello riferibile al tribunale.

Gli interventi sulla fase introduttiva del giudizio di primo grado si giustificano sia alla luce della citata risoluzione della Camera e del corrispondente ordine del giorno del Senato, sia alla luce dei molti emendamenti parlamentari presentati al riguardo.

Peraltro, essendo questi ultimi anche assai diversi tra loro, è sembrato opportuno far riferimento al testo elaborato dalla Commissione ministeriale per la riforma del codice di procedura civile, insediata nel dicembre 1994, così anticipandosi taluni aspetti della riforma generale.

In particolare, il nuovo testo del secondo comma dell'articolo 167 del codice di procedura civile (articolo 3 del decreto) limita alle domande riconvenzionali le decadenze ricollegate alla comparsa di risposta; in analogia con la nuova disciplina della nullità della citazione (articolo 164 dello stesso codice), prevede la possibilità per il giudice di fissare un termine per l'integrazione, nel caso risulti omesso o assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della riconvenzionale.

L'articolo 4 del decreto, recependo istanze formulate anche dagli operatori pratici, individua una udienza di prima comparizione (articolo 180 del codice di procedura civile), distinta dalla prima udienza di trattazione (articolo 183), nella quale il giudice verifica d'ufficio la regolarità degli atti e dell'instaurato contraddittorio, provvedendo a tutti gli adempimenti preliminari. In ogni caso, al termine dell'udienza preliminare il giudice fissa una nuova udienza - che è, appunto, quella regolata dall'articolo 183 - assegnando al convenuto un termine non inferiore a venti giorni prima dell'udienza per proporre, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

In tal modo le decadenze relative ad eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, che la legge n. 353 del 1990, nel

modificare il predetto articolo 167 del codice di procedura civile, ricollegava alla comparsa di risposta, vengono spostate in un momento processuale successivo, collocato tra l'udienza di prima comparizione e la prima udienza di trattazione.

Il nuovo modello di fase introduttiva ha determinato conseguenti aggiustamenti sull'articolo 183: in particolare, con l'articolo 5 del decreto-legge sia il quarto che il quinto comma sono stati modificati, e per consentire all'attore di replicare alle questioni sollevate dal convenuto nella comparsa autorizzata a norma dell'articolo 180, e per riconoscere ad entrambe le parti un illimitato *ius variandi* non condizionato all'autorizzazione «discrezionale» del giudice. In tal modo, pur mantenendosi il nucleo obiettivo del sistema delle preclusioni, si è prodotto un temperamento del rigore che la legge n. 353 del 1990 aveva determinato per la fase introduttiva.

L'articolo 6 del decreto, che incide sull'istituto della rimessione in termini, ha valore di mero coordinamento tecnico, in quanto già nel sistema originario della legge n. 353 del 1990 nessuno aveva dubitato della riferibilità del nuovo istituto anche alle decadenze previste dall'articolo 167 del codice.

L'articolo 7, riprendendo un'idea emersa durante i lavori della cennata Commissione ministeriale, introduce nel codice di procedura civile un nuovo articolo 186-*quater*. Si arricchisce in tal modo il quadro delle ordinanze con funzione anticipatoria della decisione, prevedendo che, terminata l'istruzione, il giudice su istanza di parte possa disporre con ordinanza il pagamento di somme ovvero la consegna di beni nei limiti entro i quali ritenga provato il diritto. Secondo la disciplina tracciata, l'ordinanza costituisce titolo esecutivo, è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio e contiene la pronuncia sulle spese. È poi previsto che la parte intimata possa rinunciare alla pronuncia della sentenza; in tal caso l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile. L'ordinanza può essere pronunciata anche nei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995, in forza della dispo-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sizione transitoria contenuta nell'articolo 90, comma 1, della legge n. 353 del 1990, nel nuovo testo di cui all'articolo 9 del decreto-legge.

L'articolo 8 reca modifiche di termini che si sono rese necessarie a seguito dell'unificazione a sessanta giorni del termine minimo a comparire, quanto al procedimento di convalida; quanto invece all'allungamento dei termini nel procedimento monitorio, si è ritenuto di accedere ad una pressante richiesta degli operatori pratici, concordi nel denunciare l'esiguità del termine di venti giorni, originariamente previsto.

Gli articoli 9 e 10 riproducono il contenuto del citato decreto-legge n. 121 del 1995, con due piccole varianti al testo dei commi 1 e 2 del nuovo articolo 90 della legge n. 353 del

1990. Nel primo, è stato inserito il riferimento all'articolo 144-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, obliterato nel testo del precedente decreto, nonché quello, cui già si è fatto cenno, all'articolo 186-*quater*, introdotto dal presente decreto-legge; nel secondo, a fronte di perplessità sollevate dagli operatori pratici, è stata sostituita la congiunzione «e» con «nonchè», per render chiaro che il nuovo regime dell'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado si applica alle sentenze conclusive di procedimenti iniziati dopo il 1° gennaio 1993, in forza della legge n. 477 del 1992, e, in ogni caso, alle sentenze pubblicate dopo il 19 aprile 1995.

L'ultimo articolo reca la consueta clausola di entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 121.

Decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 1995.

Interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire su taluni aspetti della competenza civile e della fase introduttiva del giudizio di primo grado, nonché sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al processo civile;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Competenza del giudice di pace)

1. Nell'articolo 7 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono abrogati il terzo comma ed il n. 4) dell'ultimo comma.

Articolo 2.

(Competenza del pretore)

1. Il primo comma dell'articolo 8 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 3 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«Il pretore è competente per le cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni, in quanto non siano di competenza del giudice di pace.»

Articolo 3.

(Comparsa di risposta)

1. Il secondo comma dell'articolo 167 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 11 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali. Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione».

Articolo 4.

(Udienza di prima comparizione e forma della trattazione)

1. La rubrica ed il primo comma dell'articolo 180 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 180. - *(Udienza di prima comparizione e forma della trattazione)*. - All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, dall'articolo 167, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.

Se richiesto, il giudice istruttore può autorizzare comunicazioni di comparse a norma dell'ultimo comma dell'articolo 170. In ogni caso fissa a data successiva la prima udienza di trattazione, assegnando al convenuto un termine perentorio non inferiore a venti giorni prima di tale udienza per proporre le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.».

Articolo 5.

(Prima udienza di trattazione)

1. Il quarto e il quinto comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 17 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sono sostituiti dai seguenti:

«Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Entrambe le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.».

Se richiesto, il giudice fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte. Concede altresì alle parti un successivo termine perentorio non superiore a trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dell'altra parte e per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime. Con la stessa ordinanza il giudice fissa l'udienza per i provvedimenti di cui all'articolo 184.».

Articolo 6.

(Rimessione in termini)

1. Il primo comma dell'articolo 184-bis del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 19 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice istruttore di essere rimessa in termini.».

Articolo 7.

(Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione)

1. - Dopo l'articolo 186-ter del codice di procedura civile, introdotto dall'articolo 21 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è inserito il seguente:

«Art. 186-quater. - *(Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione)*. - Esaurita l'istruzione, il giudice istruttore, su istanza della parte che ha proposto domanda di condanna al pagamento di somme ovvero alla consegna o al rilascio di beni, può disporre con ordinanza il pagamento ovvero la consegna o il rilascio, nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova. Con l'ordinanza il giudice provvede sulle spese processuali.

L'ordinanza è titolo esecutivo. Essa è revocabile con la sentenza che definisce il giudizio.

Se, dopo la pronuncia dell'ordinanza, il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza.

La parte intimata può dichiarare di rinunciare alla pronuncia della sentenza, con atto notificato all'altra parte e depositato in cancelleria. Dalla data del deposito dell'atto notificato, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile sull'oggetto dell'istanza».

Articolo 8.

(Termini nel procedimento d'ingiunzione e di convalida)

1. Nel primo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile le parole: «venti giorni,» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta giorni,».

2. Il primo periodo del secondo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta.».

3. Nel primo comma dell'articolo 660 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini a comparire sono ridotti di due terzi.».

Articolo 9.

(Disciplina transitoria)

1. L'articolo 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dalla legge 4 dicembre 1992, n. 477, e dal decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, è sostituito dal seguente:

«Art. 90. - *(Disciplina transitoria)*. - 1. Ai giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, nonchè l'articolo 186-*quater* del codice di procedura civile. Gli articoli 5, 40, commi terzo, quarto e quinto, 42, 181, comma primo, 186-*bis*, 186-*ter*, 295, 336, comma secondo, 360, comma primo, 361, comma primo, 367, comma primo, 371-*bis*, 373, comma secondo, 375, comma primo, 377, 384, comma primo, 391-*bis*, 398, comma quarto, 495, 525, comma terzo, del codice di procedura civile, e gli articoli 144-*bis* e 159 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice, come modificati dalla presente legge, si applicano anche ai giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 1993.

2. Gli articoli 282, 283, 337, comma primo, e 431, commi quinto e sesto, del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge, si applicano ai giudizi iniziati dopo il 1° gennaio 1993, nonchè alle sentenze pubblicate dopo il 19 aprile 1995.

3. I giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono definiti dal giudice competente secondo la legge anteriore. Tuttavia, i giudizi pendenti dinanzi al pretore sono da quest'ultimo decisi qualora rientrino nella sua competenza ai sensi della nuova formulazione dell'articolo 8 del codice di procedura civile, ancorchè il pretore fosse incompetente a deciderli ai sensi della legge anteriore.

4. Ai giudizi pendenti dinanzi al pretore alla data del 30 aprile 1995, relativi alle controversie in materia di locazione, di comodato e di affitto, si applica l'articolo 447-*bis* del codice di procedura civile, previa ordinanza di mutamento di rito ai sensi dell'articolo 426 dello stesso codice.

5. Nei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 il tribunale giudica con il numero invariabile di tre votanti. Per sopperire alla finalità dell'esaurimento delle controversie civili pendenti, il presidente del tribunale può disporre le supplenze di cui all'articolo 105 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, anche in assenza delle condizioni ivi previste. Tale finalità costituisce particolare esigenza di servizio ai fini della nomina di più di due vice-pretori onorari ai sensi dell'articolo 32 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

6. Il dirigente dell'ufficio, nell'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 14 e 16 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, deve, in particolare, sorvegliare sulla scrupolosa osservanza, da parte dei magistrati, dei doveri di ufficio, compresi quelli relativi all'osservanza dei termini previsti dal codice di procedura civile e dalle altre leggi vigenti.».

Articolo 10.

(Organizzazione degli uffici nella fase transitoria)

1. L'articolo 91 della legge 26 novembre 1990, n. 353, è sostituito dal seguente:

«Art. 91. - *(Organizzazione degli uffici nella fase transitoria)*. - 1. Alla trattazione dei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono destinati, fino al 31 dicembre 1996, non più della metà di tutti i magistrati incaricati della trattazione dei giudizi e degli affari civili. Negli anni successivi la proporzione sarà stabilita, per ciascun distretto di corte di appello, dal Consiglio superiore della magistratura, sentiti i consigli giudiziari. Il dirigente dell'ufficio può assegnare le cause iniziate successivamente al 30 aprile 1995 anche ai magistrati addetti alla trattazione dei giudizi pendenti.

2. Se il numero dei magistrati incaricati della trattazione dei giudizi e degli affari civili non consente il ricorso al criterio proporzionale di cui al comma 1, il dirigente dell'ufficio adotta, in via di urgenza, gli opportuni provvedimenti al fine di determinare la più utile ripartizione, fra i magistrati, dei giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 e di quelli sopravvenuti; i provvedimenti sono comunicati al Consiglio superiore della magistratura.

3. I giudizi pendenti alla data del 30 aprile 1995 sono trattati in udienze distinte da quelle destinate alla trattazione dei giudizi iniziati successivamente, ovvero in orari distinti della medesima udienza.».

Articolo 11.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1995.

SCÀLFARO

DINI - MANCUSO

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO